



DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Programma Operativo Regionale F.E.S.R. 2014 - 2020

Asse 4 "Energia sostenibile"

Priorità di investimento 4b "Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese"

Obiettivo Specifico 4.2. "Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili"

Avviso per la concessione di contributi a favore delle Imprese per la realizzazione di investimenti per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile

Indice

| | |
|--|----|
| Articolo 1 – Finalità ed oggetto dell'avviso | 3 |
| Articolo 2 – Principali riferimenti normativi | 3 |
| Articolo 3 – Disposizioni sul rispetto della convenzionalità “ex ante” aiuti di Stato | 5 |
| Articolo 4 – Dotazione finanziaria e fonte di finanziamento | 5 |
| Articolo 5 – Attività economiche escluse | 6 |
| Articolo 6 – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità generali..... | 6 |
| Articolo 7 – Importo minimo dei Piani di investimento, intensità di aiuto, contributo concedibile | 9 |
| Articolo 8 – Divieto di cumulo e di sovracompensazione | 10 |
| Articolo 9 – Interventi ammissibili | 11 |
| Articolo 10 – Avvio e conclusione degli investimenti | 12 |
| Articolo 11 – Spese ammissibili..... | 12 |
| Articolo 12 – Modalità e termini per la presentazione della Domanda di contributo..... | 15 |
| Articolo 13 – Informazioni..... | 18 |
| Articolo 14 – Istruttoria, valutazione delle domande e concessione del contributo | 18 |
| Articolo 15 – Modalità di rendicontazione ed erogazioni dei contributi | 20 |
| Articolo 16 – Informazione e pubblicità | 25 |
| Articolo 17 – Varianti e proroghe | 26 |
| Articolo 18 – Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario..... | 27 |
| Articolo 19 – Controlli | 28 |
| Articolo 20 – Obblighi del soggetto beneficiario..... | 28 |
| Articolo 21 – Decadenza e rideterminazione della sovvenzione | 30 |
| Articolo 22 – Trattamento dei dati personali e obblighi di pubblicazione | 32 |
| Articolo 23 – Responsabile unico del Procedimento | 34 |
| Articolo 24 – Ulteriori disposizioni | 34 |
| Articolo 25 – Accesso | 34 |
| Articolo 26 – Rinvii..... | 35 |
| Articolo 27 – Allegati..... | 35 |

Articolo 1 – Finalità ed oggetto dell'avviso

1. Il presente Avviso, in attuazione dell'obiettivo specifico 4.2. del POR FESR Campania 2014- 2020, disciplina la concessione di contributi per realizzazione di investimenti per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

2. La modalità di concessione del contributo è la procedura valutativa a sportello.

Il contributo in conto capitale a fondo perduto è concesso, nella forma di sovvenzione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

3. L'intervento intende favorire l'uso dell'energia proveniente da fonti rinnovabili e ridurre i consumi energetici dei processi produttivi, favorendo la diminuzione dei costi legati alla domanda energetica, il miglioramento della competitività e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

4. Ai fini del presente Avviso si applicano le definizioni di cui all'Allegato A.

Articolo 2 – Principali riferimenti normativi

1. L'Avviso è emanato in attuazione della seguente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi ai quali i beneficiari dovranno conformarsi:

- Articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e

autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L.352/1 del 24/12/2013;
- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) come integrato con l'Allegato I al regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014;
- Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii;
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ss.mm.ii;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii;
- Legge regionale 2 agosto 2018, n. 26 "Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018.";
- Legge regionale n. 37 del 6 novembre 2018 recante "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Ambientale";
- Delibera di Giunta n. 720 del 16 dicembre 2015 di presa d'atto della Decisione della Commissione europea C(2015) n. 8578 del 1 dicembre 2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR Campania 2014/2020;

- Regolamento Regionale 29 marzo 2016, n. 2. "Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015)";
- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 ai sensi dall'articolo 110 (par. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 1303/2013;
- Delibera di Giunta Regionale n. 82 del 6 marzo 2019 pubblicata nella sezione "Casa di Vetro" del portale istituzionale.

Articolo 3 – Disposizioni sul rispetto della convenzionalità “ex ante” aiuti di Stato

1. Le procedure per la concessione e l'erogazione delle sovvenzioni previste dal presente Avviso assicurano il rispetto delle condizioni generali del Reg. (UE) n. 1407/2013.
2. Il regime di aiuto relativo alle sovvenzioni previste dal presente Avviso non comporta aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri dell'Unione europea, né subordina la concessione dei finanziamenti all'utilizzo di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
3. Il regime di aiuto relativo alle sovvenzioni previste dal presente Avviso nell'ambito del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, non determina l'importo dell'aiuto in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, né subordina la concessione delle sovvenzioni al fatto di venire parzialmente o interamente trasferite a produttori primari.
4. Il regime di aiuto relativo ai contributi previsti dal presente Avviso assicura il rispetto della “trasparenza degli aiuti” di cui agli articoli 3 - 4 del Reg. (UE) n. 1407/2013 in quanto gli aiuti sono concessi esclusivamente sotto forma di "sovvenzione" e non superano il massimale “de minimis”.
5. Ai fini del massimale “*de minimis*”, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. L'Equivalente sovvenzione lordo corrisponde all'importo della sovvenzione diretta in denaro.
6. La Regione Campania, al fine di consentire il controllo della Commissione Europea, conserva per 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 6 del Reg. (UE) n. 1407/2013, i dati riguardanti gli aiuti «de minimis».

Articolo 4 – Dotazione finanziaria e fonte di finanziamento

1. La dotazione finanziaria disponibile per le operazioni selezionate con il presente Avviso è pari a 20.000.000,00 euro a valere sulle risorse dell'Asse 4 - Priorità di investimento 4b "Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese", Obiettivo Specifico 4.2."Riduzione dei consumi energetici e delle

emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili" del POR FESR Campania 2014/20.

2. L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di integrare la dotazione finanziaria mediante eventuali risorse finanziarie aggiuntive, nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al presente Avviso, al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento agevolativo.

Articolo 5 – Attività economiche escluse

1. Ai sensi del Regolamento n. 1407/2013, possono essere concessi aiuti in favore di imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a. aiuti concessi ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b. aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

I settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, come definiti nell'allegato A, sono ammissibili ai sensi del presente Avviso in quanto:

- l'importo dell'aiuto non è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- l'aiuto non è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Le imprese che esercitano attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri sono altresì ammissibili ai sensi del presente Avviso in quanto l'aiuto non è direttamente collegato ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

2. Qualora un'impresa svolga molteplici attività non tutte riconducibili ai settori esclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi a condizione che sia garantita la separazione delle attività o la distinzione dei costi e che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino delle sovvenzioni concesse nell'ambito del presente Avviso. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali non si applica il regolamento n. 1407/2013 siano separate da quelle ammissibili non si potrà procedere alla concessione del contributo.

Articolo 6 – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità generali

1. Possono presentare la domanda di contributo le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) e Grandi imprese che intendono realizzare l'investimento in sedi operative ubicate o da ubicarsi nel territorio della Regione Campania e che, alla data di inoltro della candidatura telematica, siano già costituite e iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente e abbiano approvato almeno un bilancio ovvero presentato almeno una dichiarazione dei redditi.

Ai fini della determinazione della dimensione di impresa si applicano le definizioni di cui all'allegato I del Reg. UE 651/2014.

Nel caso di liberi professionisti che esercitino in forma individuale, associata o societaria ai sensi delle leggi vigenti, è richiesto il possesso di partita IVA, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, per lo svolgimento dell'attività e essere regolarmente iscritti ai relativi albi/elenchi/ordini professionali previsti dalla vigente normativa.

2. I soggetti richiedenti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti:

- a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio;
- b. avere unità locale destinataria dell'intervento in Campania. Tale localizzazione deve risultare dalla visura camerale. Qualora l'unità locale ove si intende svolgere il progetto non sia ancora stata costituita alla data di presentazione della domanda, essa dovrà risultare attiva e operativa in Regione Campania alla data di richiesta di erogazione dell'agevolazione (a titolo di acconto o di saldo), pena la decadenza della concessione. A tal fine il Beneficiario dovrà trasmettere, tutta la documentazione atta a comprovare l'apertura e l'operatività dell'unità locale in Campania entro la data di richiesta dell'erogazione dell'agevolazione;
- c. esercitare un'attività economica non esclusa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero in caso di esercizio di attività anche in settori economici esclusi, disporre di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi. Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente ad una delle attività ammissibili, si farà riferimento al codice ATECO primario/prevalente dell'unità locale in cui si realizza l'intervento rilevato dalla visura camerale;
- d. non presentare le caratteristiche di imprese in difficoltà così come definite dalla normativa comunitaria (Regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017);
- e. non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, e di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti dichiarati illegali o incompatibili;
- f. avere la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzata l'iniziativa (proprietà, locazione, uso, usufrutto, comodato, etc.); nel caso in cui l'unità locale destinataria dell'intervento non sia ancora stata costituita alla data di presentazione della domanda, la piena disponibilità dell'immobile si dovrà possedere entro la data di richiesta dell'erogazione dell'agevolazione;
- g. essere attive, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge Fallimentare e da altre leggi speciali, o nei cui confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- h. possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa in relazione al progetto da realizzare che dovrà essere comprovata dal fatturato dell'ultimo anno (come rilevato dall'ultimo bilancio approvato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata) almeno pari all'importo del piano di investimento o dai fatturati degli ultimi due anni (come rilevato dagli ultimi

- due bilanci approvati ovvero dalle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate) la cui media sia almeno pari all'importo del piano di investimento¹;
- i. essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
 - j. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore dei lavoratori nei confronti di INPS e INAIL (DURC);
 - k. essere in regola con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di lavoro e dei contratti collettivi, di contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale, di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - l. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
 - m. essere in regola con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di tutela dei portatori di handicap nonché dei principi di pari opportunità;
 - n. assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del D.lgs n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto ed essere in regola con la disciplina antiriciclaggio (ove applicabile);
 - o. non essere destinatari, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca di finanziamenti pubblici per violazione del divieto di distrazione dei beni, dell'obbligo di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Campania, per accertata grave negligenza nella realizzazione di un investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale e in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
 - p. che non sia stata pronunciata, nei confronti dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 80 del D.lgs n. 50/2016, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dal comma 1 del medesimo articolo del D.lgs n. 50/2016;
 - q. non essere stati soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - r. non essere stati gli amministratori della Società muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, destinatari di condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all'indebita percezione di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni pubbliche;
 - s. non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Regione Campania che abbiano cessato il rapporto di lavoro con l'Ente da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali

¹ Al fine della quantificazione del fatturato si fa riferimento alla voce A1 del conto economico e alla voce RG2 della Dichiarazioni dei redditi, modello UNICO. Limitatamente ai liberi professionisti, si fa riferimento alla voce RE2.

per conto di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii..

I requisiti di ammissibilità dovranno essere mantenuti fino alla data di completamento dell'investimento, pena la decadenza/revoca dell'agevolazione.

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità" non è richiesta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti o), p) e q).

3. I soggetti richiedenti possono presentare una sola Domanda di contributo. In caso di presentazione di più Domande sarà presa in considerazione esclusivamente la prima Domanda inviata e le altre saranno considerate nulle.

4. Ai fini dell'attestazione dei requisiti di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti nella Domanda di contributo devono dichiarare, ai sensi D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti secondo i modelli forniti dalla Regione Campania.

Articolo 7 – Importo minimo dei Piani di investimento, intensità di aiuto, contributo concedibile

1. Sono ammissibili esclusivamente i Piani di investimento aziendale con un importo uguale o superiore a € 50.000,00.

L'intensità massima di aiuto concedibile è il 50% delle spese ammissibili e comunque il contributo può essere concesso nella misura massima di Euro 200.000,00².

Si precisa che la concessione del contributo, per i contributi di importo superiore ad € 150.000,00, è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia.

Eventuali incrementi delle spese effettivamente sostenute rispetto alle spese ammesse non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare dell'agevolazione inizialmente concessa; viceversa, l'agevolazione viene rideterminata sulla base delle intensità di aiuto di cui sopra laddove le spese effettivamente sostenute risultino inferiori alle spese ammesse, sempre che tale riduzione non sia causa di decadenza. **L'ammontare della sovvenzione può essere inoltre ridotto per rispettare i vincoli connessi al massimale per singola Impresa Unica previsto dal Regolamento "de minimis".**

2. La sovvenzione concessa ai sensi del presente Avviso, sommata agli altri contributi in "de minimis" concessi all'impresa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, non può in ogni caso eccedere l'importo di Euro 200.000,00 nell'arco di tre anni. Limitatamente al settore di attività economica del trasporto di merci su strada per conto terzi l'importo massimo è pari a Euro 100.000,00. Al fine di

² Non sono posti limiti massimi al Piano di Investimento, fermo restando il limite di contributo di € 200.000,00. Pertanto, laddove il piano di investimento dovesse superare l'importo di € 400.000,00, l'intensità di aiuto scenderebbe al di sotto del 50%.

verificare se l'impresa ricade nel settore di attività economica del trasporto di merci su strada per conto terzi, si farà riferimento al codice ATECO primario/prevalente dell'unità locale in cui si realizza l'intervento rilevato dalla visura camerale.³

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente Avviso deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

Il massimale "de minimis" è calcolato in riferimento al concetto di "impresa unica" così come definita dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.

4. Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all'impresa.

5. Ai fini del controllo relativo all'osservanza del massimale "de minimis", le imprese dichiarano nella domanda, resa come dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., gli aiuti "de minimis" ricevuti.

6. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data della scissione.

7. Qualora le spese per l'investimento siano (a posteriori) più alte delle spese pianificate, l'ammontare dell'aiuto, calcolato sulla base della stima delle spese ammissibili evidenziate nella domanda di contributo, non potrà essere aumentato.

Articolo 8 – Divieto di cumulo e di sovracompensazione

1. Il Contributo concesso ai sensi del presente Avviso non è cumulabile con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

2. Il Contributo concesso ai sensi del presente Avviso può essere cumulato con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente.

³ Nel caso in cui l'impresa abbia due codici ateco relativi all'unità locale oggetto dell'intervento, al fine di verificare il massimale de minimis concedibile, euro 200.000,00 o 100.000,00, si farà riferimento al codice ATECO prevalente.

3. Non sono in ogni caso ammesse sovracompensazioni delle spese effettuate per la realizzazione del piano di investimento aziendale qualora la copertura dell'investimento sia, in tutto o in parte, assicurata attraverso altre forme di sostegno pubblico, anche se non costituite da aiuti di Stato, a copertura delle spese ammissibili.

4. Ai fini dei controlli relativi all'osservanza delle regole di cui al presente articolo, le imprese richiedenti presentano dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, in cui indicano gli eventuali benefici pubblici richiesti, ricevuti o assegnati a qualunque titolo, in relazione agli stessi costi ammissibili oggetto della Domanda.

Articolo 9 – Interventi ammissibili

1. Gli investimenti ammissibili ad agevolazione devono essere compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica eseguita secondo le specifiche di cui all'allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 nonché secondo le indicazioni e i contenuti minimi che saranno pubblicati entro la data del 02/07/2019 sulla piattaforma informatica predisposta per la registrazione e il caricamento delle domande di contributo e degli allegati. La diagnosi energetica dovrà essere predisposta da un tecnico esterno all'organizzazione del proponente e senza vincoli di dipendenza con l'impresa.

La presenza della diagnosi energetica costituisce requisito propedeutico per la partecipazione all'Avviso.

2. Sono ammissibili ad agevolazione i piani di investimento aziendali costituiti da uno o più delle seguenti tipologie di intervento:

- a. attività finalizzate all'aumento dell'efficienza energetica nei processi produttivi tali da determinare un effettivo risparmio annuo di energia primaria (a solo titolo esemplificativo: sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica e illuminazione, se impiegati nei cicli di lavorazione funzionali alla riduzione dei consumi energetici come ad esempio building automation, motori a basso consumo, rifasamento elettrico dei motori, installazione di inverter, sistemi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici);
- b. installazione d'impianti di cogenerazione ad alto rendimento e/o di tri-generazione;
- c. attività finalizzate all'aumento dell'efficienza energetica degli edifici nell'unità locale oggetto dell'investimento (a solo titolo esemplificativo: isolamento termico dei perimetri dove si svolge il ciclo produttivo come ad esempio rivestimenti, infissi, isolanti). Non sono ammissibili interventi di natura strutturale sugli immobili;
- d. sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza;
- e. attività di ottimizzazione tecnologica, miglioramento delle centraline e cabine elettriche, installazione di sistemi di controllo e regolazione capaci di ridurre l'incidenza energetica sul processo produttivo dell'impresa;
- f. attività di installazione di impianti a fonti rinnovabili a condizione che l'energia prodotta sia destinata all'autoconsumo della sede operativa oggetto del programma d'investimento candidato.

3. Sono in ogni caso esclusi:

- gli interventi costituiti da mero adeguamento normativo, anche con riferimento a miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'UE già adottate, anche se non ancora in vigore;
- gli investimenti meramente sostitutivi che non siano riconducibili ad un programma/progetto organico finalizzato ad introdurre processi di efficientamento energetico/ risparmio di energia come sopra descritti;
- i cambiamenti o gli adeguamenti periodici o stagionali o altre simili attività di routine.

Articolo 10 – Avvio e conclusione degli investimenti

1. I Piani di investimento aziendale relativi alle iniziative presentate possono essere avviati (data del primo impegno giuridicamente vincolante per l'acquisizione di servizi/fornitura) successivamente alla pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e devono essere conclusi (quietanza dell'ultima fattura) entro 18 mesi dalla data di trasmissione del Decreto di Concessione, salvo proroga come disciplinata dal successivo articolo 17.

Il progetto dovrà comunque concludersi, a pena di decadenza del contributo concesso, entro i termini di ammissibilità della spesa dei progetti finanziati con risorse del POR FESR Campania 2014/2020.

Il mancato rispetto dei termini di ammissibilità della spesa, così come previsti dalle norme europee con riferimento al ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2014/2020, non darà diritto in nessun caso alla corresponsione delle sovvenzioni, o di parte di esse, in favore delle imprese beneficiarie del presente Avviso. In particolare, le imprese partecipanti accettano di non aver nulla a pretendere successivamente allo scadere del termine di ammissibilità della spesa.

2. Gli investimenti si intendono realizzati secondo le modalità ed entro i limiti indicati dal presente Avviso, quando siano state conseguite le condizioni per perseguire gli obiettivi previsti nel progetto ammesso a contributo, ove risulti che:

- 2.a. sia stato realizzato ciascuno degli interventi ammessi a contributo;
- 2.b. l'impresa abbia sostenuto le spese ammesse;
- 2.c. i beni siano stati consegnati;
- 2.d. le opere siano state realizzate, collaudate e stabilmente in funzione.

Articolo 11 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, nei limiti di importo minimo del piano di investimento previsti/o all'articolo 7 e nei limiti delle percentuali per tipologia di spesa come indicato nelle lettere seguenti, le spese riferite esclusivamente agli interventi per cui si inoltra richiesta di contributo. Le spese, documentate e quietanzate, dovranno essere coerenti, congrue, direttamente funzionali e rivolte al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente Avviso. La tipologia di spese ammissibili è la seguente:

- a. Spese per la progettazione e la direzione dei lavori connesse agli interventi ammissibili ai sensi dell'articolo 9 dell'Avviso nel limite massimo del 5% delle spese ammissibili del piano degli investimenti e comunque fino ad un contributo massimo di 5.000 euro;

- b. Spese per la diagnosi energetica (ad esclusione di quelle effettuate dalle Grandi Imprese e dalle imprese energivore)⁴ fatturate da tecnico esterno all'impresa ed eseguita in conformità al D.Lgs. n. 102/2014 nonché ai contenuti minimi che saranno pubblicati sulla piattaforma informatica entro il 02/07/2019: nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili del piano degli investimenti e comunque fino ad un contributo massimo di 5.000 euro;
- c. Materiali inventariabili: costi relativi all'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi e componenti;
- d. Opere murarie strettamente connesse e dimensionate, anche dal punto di vista funzionale, agli interventi ammissibili nel limite massimo del 30% delle spese ammissibili del piano degli investimenti di cui all'art. 9 comma 2, esclusi gli interventi di cui alla lett. C) per cui tale limite non si applica.
- e. Installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti degli involucri edilizi ove strettamente funzionali ad uno degli interventi di cui all'art. 9 del presente Avviso;
- f. Sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna sempre che siano utilizzati i sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO2 o inquinanti;
- g. Installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile destinata all'autoconsumo.

Sono ammissibili a contributo, ai sensi dell'art. 10 del presente Avviso, esclusivamente le spese riferite a interventi avviati dall'impresa dopo la pubblicazione dell'Avviso.

Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell'IVA (ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati).

Le tipologie di spese dovranno essere congrue, ovvero conformi a prezzi di mercato. A tal fine, occorrerà produrre tre preventivi di spesa sottoscritti dal legale rappresentante del fornitore, recanti in allegato eventuali listini del produttore.

Si prescinde dall'acquisizione dei tre preventivi per le opere murarie in quanto la congruità, per le opere edili, è verificata utilizzando i massimali del listino prezzi per le opere edili vigente nella Regione Campania. Per le voci non incluse nel listino, occorrerà comunque presentare i tre preventivi.

L'amministrazione regionale si riserva di effettuare indagini di mercato per verificare la congruità di preventivi palesemente "fuori mercato" nonché di verificare, anche a campione, il codice ATECO dei fornitori di beni e servizi. La Regione Campania, inoltre, si riserva di fornire benchmark di riferimento per la determinazione della congruità dei preventivi.

⁴ La diagnosi energetica non costituisce spesa ammissibile per le grandi imprese e per le imprese energivore in quanto costituisce obbligo normativo. In questo caso potrà essere presa in considerazione la Diagnosi in corso di validità presentata ad ENEA .

2. I beni materiali dovranno essere installati presso la sede dell'unità locale che beneficia del sostegno e dovranno restare ad uso esclusivo dell'unità locale agevolata e, pertanto, non potranno essere né ceduti a terzi, né essere utilizzati presso altre unità produttive.

3. Per essere considerati costi ammissibili i beni oggetto del contributo non possono essere ceduti, alienati o distolti dall'uso al quale sono stati destinati e devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni dall'ultimo pagamento all'impresa beneficiaria, a pena di decadenza e consequenziale recupero del contributo concesso.

4. Le imprese, per garantire la tracciabilità finanziaria delle spese, sono tenute ad effettuare tutti i pagamenti, relativi al piano di investimento ammesso a finanziamento, mediante bonifici bancari, assegni circolari e R.I.BA. entro i limiti previsti per legge, utilizzando un apposito conto corrente aperto dal Beneficiario del contributo sul quale dovranno transitare tutti i predetti pagamenti, gli accrediti delle tranche di contributo ed ulteriori versamenti a copertura e ogni movimentazione riferibile agli investimenti oggetto del contributo.

Le sole spese sostenute, ove ammissibili, prima della formale concessione del contributo possono essere effettuate con bonifici o assegni circolari, anche se non utilizzando un conto corrente dedicato. Le spese saranno riconosciute solamente nel caso in cui, nel rispetto delle prescrizioni del presente Avviso, risultino fatturate e pagate interamente dal beneficiario del contributo.

Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato.

5. Non saranno ammesse in nessun caso:

- le spese non effettuate nel periodo intercorrente fra la data di avvio e la conclusione del Piano di investimento così come disposto dall'articolo 10 del presente Avviso;
- le spese non intestate al soggetto beneficiario del contributo e non sostenute dallo stesso;
- le spese non registrate nella contabilità dei beneficiari e non chiaramente identificabili;
- le spese non comprovate da fatture o altri documenti equivalenti quietanzati e le spese in economia;
- le spese di personale;
- le spese di viaggio e di rappresentanza;
- le spese per brevetti e di altri diritti di proprietà industriale;
- le spese per l'acquisto di terreni e/o beni immobili;
- le spese per l'acquisto di scorte, materiali di consumo, ricambi;
- le spese di pubblicità;
- l'IVA ed altri oneri (imposte, tasse, ecc.) salvo i casi in cui non siano recuperabili ai sensi della normativa vigente;
- interessi passivi;

- le spese per smartphone, ed altri beni che, per loro natura, si prestano ad un uso ordinario al di fuori dell'unità locale nel cui ambito deve essere realizzato il progetto agevolato;
- le spese relative all'acquisto di beni o servizi fatturate da amministratori o soci dell'impresa richiedente il contributo o, nel caso di soci persone fisiche, dai relativi coniugi e parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;
- le spese relative all'acquisto di beni o servizi fatturate in favore dell'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci;
- le spese di funzionamento per la gestione delle attività e le spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
- le spese per acquisto di beni usati;
- le spese in contanti ed attraverso cessioni di beni;
- le spese attraverso compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore, ai sensi della normativa antiriciclaggio e delle vigenti normative in materia;
- le spese in natura, ancorché imputabili ai beneficiari, segnatamente per la fornitura di beni o servizi senza pagamenti in denaro giustificati da fattura o documenti equivalenti, comprese le spese concernenti le prestazioni volontarie non retribuite e tra le quali è da intendersi ascritta anche la categoria dei lavori in economia;
- le spese per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada;
- le spese per acquisti non diretti (es. leasing);
- le spese direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

6. Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese ammissibili.

Articolo 12 – Modalità e termini per la presentazione della Domanda di contributo

1. La modalità di concessione del contributo è la procedura valutativa a sportello (ordine cronologico di presentazione della domanda e soglia minima di qualità progettuale) con "priorità" alle MPMI.

Nell'ambito delle domande di contributo che presentano la stessa priorità, saranno ammesse a finanziamento le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Le Domande di Contributo devono essere redatte e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente con firma digitale esclusivamente secondo il

format che sarà pubblicato entro la data del 02/07/2019 sulla piattaforma informatica predisposta per la registrazione e il caricamento delle domande di contributo e degli allegati.

La firma digitale deve essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali. A tal fine, i richiedenti dovranno essere in possesso di firma digitale rilasciata da un Ente accreditato.

I documenti da firmare digitalmente devono essere in formato PDF ed ottenuti da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti e pertanto non sarà ammissibile la documentazione firmata e successivamente inviata tramite la scansione di immagini.

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo.

2. I soggetti proponenti sono tenuti a presentare, a pena di esclusione, la Domanda in formato elettronico, accedendo alla piattaforma informatica attraverso il link: <http://sid2017.sviluppocampania.it>.

3. La fase di presentazione della Domanda di contributo si articola nelle seguenti sotto fasi:

3.1 a decorrere dal **02 luglio 2019** i soggetti richiedenti si registrano nell'apposita sezione raggiungibile dal sito web indicato. La data di registrazione non dà diritto a priorità nell'ordine cronologico che viene invece acquisita con il successivo invio delle domande.

3.2 a decorrere dal **23 luglio 2019** i soggetti richiedenti compilano i moduli e i relativi allegati presenti nell'apposita sezione raggiungibile dal sito web indicato. La data di caricamento degli allegati non dà diritto a priorità nell'ordine cronologico che viene invece acquisita con il successivo invio delle domande.

3.3 a decorrere dalle **ore 10.00 del 26 settembre 2019** i soggetti richiedenti procedono all'invio della Domanda di contributo e dei relativi allegati, entro e non oltre le **ore 13.00 del 18 ottobre 2019**, salvo proroghe.

L'amministrazione regionale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di riaprire lo sportello successivamente alla data del 18 ottobre 2019. Si specifica che i requisiti di priorità sono afferenti alle singole riaperture dello sportello⁵.

Differimenti dei termini e/o integrazioni del calendario di apertura dello sportello telematico di cui ai precedenti punti potranno essere stabiliti con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio competente.

⁵ Pertanto, una domanda non prioritaria presentata nella finestra dal 26 settembre 2019 al 18 ottobre 2019 sarà esaminata prima di una domanda prioritaria presentata nell'ambito di una eventuale successiva finestra di presentazione.

4. A corredo della Domanda di contributo è necessario inviare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a. **Diagnosi energetica**, eseguita secondo i contenuti minimi previsti nel documento che sarà pubblicato entro la data del **02 luglio 2019** sulla piattaforma informatica predisposta per la registrazione e il caricamento delle domande di contributo e degli allegati. Sono ritenute ammissibili le diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia ed al risparmio energetico conseguibile, eseguite in osservanza dei criteri di cui all'Allegato 2 al D.Lgs. 102/2014. La conformità ai criteri di cui all'allegato 2 è verificata eseguendo le stesse secondo le norme tecniche UNI CEI 16247-1-2-3-4.
- b. **Scheda tecnica del Piano di Investimento aziendale** come da format che sarà pubblicato entro la data del **02 luglio 2019** sulla piattaforma informatica predisposta per la registrazione e il caricamento delle domande di contributo e degli allegati. In particolare, la scheda progettuale deve illustrare nel dettaglio: le varie fasi del piano d'investimento ivi compresa quella realizzativa del risultato finale da conseguire, un cronoprogramma con indicazione dei mesi necessari per la conclusione dell'intervento a partire dalla data di avvio, le modalità di realizzazione finanziarie e gestionali dell'investimento;
- c. **Preventivi di spesa** sottoscritti dal legale rappresentante del fornitore, recanti in allegato eventuali listini del produttore;
- d. **Copia dell'ultimo bilancio** approvato (per le imprese non soggette all'approvazione del bilancio, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata) ovvero, nel caso in cui ci si voglia avvalere della media degli ultimi due esercizi per comprovare la capacità amministrativa, finanziaria e operativa, copia degli ultimi due bilanci approvati (per le imprese non soggette all'approvazione del bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate);
- e. **Documentazione** necessaria alla verifica del criterio di premialità (*rating di legalità*);
- f. **Titolo di disponibilità** dell'immobile/i della unità locale interessata dall'intervento se indicata in domanda e risultante da visura camerale. In caso di sede da costituire, il titolo di disponibilità dovrà essere presentato in fase di richiesta di prima erogazione. In caso di non proprietà/proprietà condivisa dei beni oggetto degli interventi e qualora non inserita nel contratto di disponibilità del bene, limitatamente agli interventi che prevedono opere murarie, autorizzazione del/i proprietario/i, del/i comproprietario/i e del coniuge in comunione legale alla realizzazione degli interventi;
- g. **Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, relative alla documentazione antimafia** come da format che sarà pubblicato entro la data del **02 luglio 2019 esclusivamente per le imprese richiedenti un contributo concedibile superiore ad Euro 150.000,00.**

La domanda è resa nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.

Saranno considerate inammissibili le domande di contributo:

- presentate fuori termine secondo quanto disposto dal presente articolo;

- prive di uno o più allegati indicati nel presente articolo;
- presentate in maniera difforme (redatte e/o sottoscritte e/o inviate) dalle modalità di presentazione.

Articolo 13 – Informazioni

1. Per eventuali richieste di chiarimenti relative ai contributi di cui al presente Avviso, la Regione Campania, entro il 20° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURC, attiverà una casella di posta elettronica certificata dedicata e le risposte verranno pubblicate nella sezione *Frequently Asked Questions* (FAQ) della piattaforma informatica <http://sid2017.sviluppocampania.it>.

Le informazioni e i chiarimenti finalizzate esclusivamente alla presentazione della Domanda, che non siano di ordine tecnico-informatico⁶, potranno essere richiesti fino a **tre giorni prima** della data di apertura dello sportello. Alle richieste di chiarimenti pervenute oltre tali termini non sarà dato riscontro. Le risposte rese pubbliche sul sito entro due giorni prima della data di apertura dello sportello integreranno il contenuto del presente Avviso Pubblico.

2. Il richiedente ha l'obbligo di eseguire tutte le comunicazioni esclusivamente a mezzo PEC fatta esclusione per la presentazione della domanda di contributo e dei suoi allegati che dovrà avvenire con l'utilizzo della piattaforma <http://sid2017.sviluppocampania.it>.

Articolo 14 – Istruttoria, valutazione delle domande e concessione del contributo

1. La verifica di ammissibilità e la valutazione delle domande di agevolazione verranno effettuate secondo l'ordine cronologico di presentazione e il requisito di priorità di cui all'articolo 12.

2. Le fasi della procedura sono le seguenti:

- Verifica formale di ammissibilità delle domande;
- Valutazione di merito del programma di investimento;
- Concessione del contributo.

3. L'istruttoria di ammissibilità formale è diretta ad accertare:

- la correttezza della documentazione secondo i termini e le modalità stabiliti dal presente Avviso;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti previsti dall'Avviso (ivi inclusa la regolare iscrizione alla CCIAA e la regolarità contributiva).

Il RUP, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., può richiedere le integrazioni necessarie che dovranno pervenire entro 20 giorni dalla richiesta. **Nel caso in cui entro i suddetti 20 giorni, le integrazioni richieste non siano pervenute al RUP, la domanda di contributo decade.**

Non sono integrabili le istanze che presentano le seguenti carenze:

⁶ Per problematiche di carattere tecnico informatico si intendono quelle legate all'utilizzo della piattaforma <http://sid2017.sviluppocampania.it>.

- mancata apposizione della firma del richiedente sulla domanda di contributo;
- assenza anche di uno solo degli allegati di cui all'articolo 12.

L'esito negativo dell'istruttoria è comunicato esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo indicato dall'impresa nella domanda di contributo.

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione PEC, a pena di decadenza, le imprese escluse possono chiedere il riesame presentando le proprie osservazioni. Il RUP, nel provvedimento di esclusione, dà ragione dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni.

Per l'istruttoria degli aspetti specialistici e tecnici degli interventi, l'amministrazione regionale può avvalersi di esperti in materia di efficientamento energetico.

4. Tutte le domande che superano positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità di cui al punto precedente accedono alla fase di valutazione finalizzata alla verifica della corrispondenza del Piano di investimento medesimo agli obiettivi e alla prescrizioni di cui al presente Avviso.

La valutazione dei progetti di investimento è istruita a cura di apposita Commissione nominata con provvedimento del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e AA.PP., formata da un numero adeguato di componenti e presieduta dal Dirigente della UOD 50 02 03 - UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia. La commissione potrà essere composta da esperti interni all'amministrazione regionale ed eventualmente da esperti esterni con esperienza sulle tematiche oggetto di valutazione.

La Commissione di valutazione esamina le proposte progettuali, attribuendo un punteggio complessivo compreso fra 0 e 100 punti, secondo i criteri di valutazione riportati nell'Allegato B. Saranno ammessi al finanziamento esclusivamente i Piani di investimento che avranno ottenuto un punteggio almeno pari a 60 punti quale somma dei singoli punteggi.

Nel caso in cui in sede di Commissione si riscontri la necessità di acquisire ulteriori elementi integrativi di conoscenza rilevanti ai fini dell'ammissibilità della domanda o dell'importo ammissibile a contributo, il RUP provvede a richiedere ulteriori informazioni e documentazione secondo le modalità di cui al comma precedente.

L'amministrazione regionale può, altresì, durante la verifica formale e di merito convocare, ove necessario, ufficialmente i soggetti interessati al fine di approfondire alcune tematiche del progetto di investimento non rilevabili dalla documentazione prodotta.

5. Sulla base degli esiti istruttori della Commissione, il ROS, su proposta del RUP, approva con proprio/i Decreto/i, il/i Piano/i di Investimento ammessi a finanziamento e concede il relativo contributo.

Saranno ammessi a finanziamento i Piani di Investimento fino a concorrenza della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4.

L'ammissione a finanziamento e concessione del contributo è sempre subordinata alla verifica del rispetto degli obblighi verso gli Enti previdenziali mediante l'acquisizione del DURC e alla verifica della regolare iscrizione alla CCIAA mediante l'acquisizione della visura camerale.

Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ammissione a finanziamento, il beneficiario deve trasmettere la Convenzione sottoscritta, accettandone le condizioni previste. In caso di mancata trasmissione entro i termini previsti ovvero di mancata comunicazione di oggettivo impedimento, il beneficiario perde il diritto al contributo e il RUP avvia le procedure di decadenza della concessione. Anche in caso di oggettivo impedimento, il beneficiario decade dal contributo decorsi 40 giorni dalla ricezione della convenzione.

6. Gli esiti negativi sono comunicati esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo indicato dall'impresa nella domanda di contributo.

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione PEC, a pena di decadenza, le imprese escluse possono chiedere il riesame presentando le proprie osservazioni. Il ROS, su proposta del RUP, nel provvedimento di esclusione, dà ragione dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni.

7. La Regione, in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie e/o di nuove disponibilità finanziarie derivanti da rinunce, revoche e riduzione dei contributi concessi, si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria dei Piani investimento pervenuti, previa istruttoria e valutazione secondo quanto riportato nei punti precedenti.

8. Saranno effettuati controlli, anche a campione, sui dati dichiarati dal Rappresentante legale dell'impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. ai sensi dell'articolo 75 del richiamato decreto, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporterà la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici previsti dal presente Avviso Pubblico e dagli eventuali effetti conseguenti.

Articolo 15 – Modalità di rendicontazione ed erogazioni dei contributi

1. Il provvedimento di ammissione a finanziamento riporta il "Codice unico di progetto" (CUP) assegnato a ciascun progetto. Il Codice unico di progetto deve essere indicato su tutti i documenti giustificativi di spesa fiscalmente validi presentati per la rendicontazione delle spese, nonché nelle causali dei bonifici bancari e/o postali, al fine di garantire la piena tracciabilità delle operazioni⁷.

2. L'erogazione della sovvenzione, a seguito dei Decreti di concessione e della presentazione delle domande di pagamento, avviene alternativamente mediante:

- Una anticipazione del 40%, un SAL e un saldo finale minimo del 15% o una anticipazione del 40% e il saldo finale;
- Uno o Due SAL fino ad un massimo dell'85% della spesa e il saldo finale minimo del 15%.

⁷ Sono esclusi dal presente obbligo i titoli di spesa formati nel periodo di eleggibilità della spesa, come definito dall'art. 10, e prima della ricezione degli estremi del CUP.

I SAL presentati dovranno corrispondere ad almeno il 20% della spesa ammissibile. E' fatta salva la possibilità per il beneficiario di presentare solo il saldo finale.

Per ottenere i SAL il beneficiario deve rendicontare la corrispondente percentuale dell'intera spesa ammissibile e non dell'importo concesso (ad esempio per un progetto con euro 100.000 di spesa ammessa a finanziamento, la sovvenzione massima possibile sarà di euro 50.000, l'anticipazione pari ad euro 20.000, il SAL minimo dovrà corrispondere ad una spesa rendicontata pari ad euro 20.000,00 e la tranche di sovvenzione erogata a fronte di 20.000 euro rendicontati sarà di 10.000 euro).

Per ottenere il saldo finale è necessario rendicontare l'intera spesa ammissibile. L'erogazione del saldo, presuppone la realizzazione degli investimenti. Pertanto, deve verificarsi che:

- i beni siano stati tutti consegnati ovvero completamente realizzati;
- il relativo costo agevolabile è stato interamente fatturato all'impresa;
- l'impresa richiedente abbia effettuato tutti i pagamenti per l'acquisto dei beni e dei servizi.

L'ammontare dell'agevolazione concessa è soggetto a rideterminazione, al momento dell'erogazione a saldo, in relazione all'ammontare degli investimenti ammissibili realizzati, ed alla loro effettiva distribuzione temporale, fermo restando che gli impegni assunti con il provvedimento di concessione non possono essere in alcun modo aumentati.

Le domande di erogazione e i relativi allegati, redatti ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovranno essere conformi ai modelli che saranno pubblicati sulla piattaforma informatica predisposta per la registrazione e il caricamento delle domande di contributo e degli allegati.

Le domande e gli allegati, presentati in formati difforni, saranno ritenuti irricevibili.

Nella domanda di erogazione, il rappresentante legale della società attesta, altresì, che:

- sono mantenuti tutti i requisiti soggettivi e le condizioni previste dal presente Avviso;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
- sono stati rispettati tutti gli obblighi relativi alle norme in materia di comunicazione, informazione e pubblicità del POR Campania FESR 2014-2020;
- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale applicabili;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
- non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
- sono stati trasmessi alla Regione Campania i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle

varie fasi di realizzazione dell'intervento nelle modalità e nei tempi definiti dalla Regione stessa;

- i beni e i servizi acquistati fanno parte del patrimonio dell'impresa beneficiaria;
- per le fatture non è mai stato riconosciuto ne sarà riconosciuto alcuno sconto ed abbuono ad eccezione di quelli eventualmente indicati in fattura;
- gli impianti, i macchinari e le attrezzature acquistate, cui le fatture si riferiscono, sono nuovi di fabbrica;
- tutti i documenti allegati in copia alla richiesta di erogazione sono conformi agli originali.

A seguito della presentazione di ciascun modulo di erogazione, la Regione Campania provvede a verificare la completezza e la regolarità della documentazione presentata, nonché la conformità delle attività svolte e delle spese sostenute rispetto a quanto previsto nel Piano di Investimento ammesso a finanziamento. Nel corso delle suddette verifiche, la Regione Campania può richiedere, a mezzo PEC, dati, informazioni, precisazioni, chiarimenti e documenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori.

3. Nel caso in cui si opti per l'anticipazione, i beneficiari dovranno allegare alla domanda di pagamento una polizza fideiussoria, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta (come da modello che sarà pubblicato sulla piattaforma informatica predisposta per la registrazione e il caricamento delle domande di contributo e degli allegati), pari all'importo dell'anticipazione. La polizza dovrà essere rilasciata da banche o istituti di credito, società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP o società finanziarie iscritte all'elenco speciale ex art. 106 del D. Lgs. N. 385/93 e s.m.i. presso la Banca d'Italia. Attesa l'esigenza di acquisire la piena prova della provenienza della garanzia, la fideiussione deve essere provvista dell'autentica della firma da parte del notaio. Pertanto, laddove il notaio dovesse autenticare l'atto apponendo firma digitale, la fideiussione potrà essere trasmessa a mezzo PEC. Laddove il notaio dovesse autenticare l'atto in formato analogico, la fideiussione dovrà essere trasmessa a mano presso gli uffici del RUP (Centro direzionale di Napoli, isola A6, IX piano) e/o mediante servizio postale. In quest'ultimo caso la Regione Campania non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata o ritardata consegna della spedizione.

La Regione, potrà procedere allo svincolo della garanzia fideiussoria soltanto in seguito all'approvazione del collaudo, alla rendicontazione del 100% del piano di investimento aziendale e alla verifica, da parte del RUP/ROS, del rispetto degli adempimenti in materia di ammissibilità della spesa e di informazione e pubblicità.

4. L'anticipo può essere richiesto dalla data di notifica della Convenzione controfirmata dal ROS entro un termine congruo rispetto al cronoprogramma allegato al piano di investimento. A tal fine, la Regione si riserva di valutare la congruità della tempistica della richiesta di anticipo.

L'erogazione dei SAL è subordinata alla presentazione da parte dell'impresa beneficiaria della rendicontazione dei costi ammessi per i quali si chiede il rimborso.

I macchinari, gli impianti e le attrezzature per i quali si richiede l'erogazione dei SAL, alla data della richiesta di erogazione, devono essere acquistati e presenti presso la sede operativa interessata all'intervento, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto.

Il saldo finale del contributo alla scadenza del Progetto di investimento, nel termine di cui all'articolo 10 del presente Avviso, è erogato dietro presentazione di apposita richiesta e della rendicontazione finale di spesa dell'intero importo del Piano di Investimento ammesso.

5. Su ciascun titolo di spesa presentato, pena la non ammissibilità, deve essere riportata, in modo indelebile, la seguente dicitura: “Documento contabile finanziato a valere sul POR Campania FESR 2014-2020 - OS 4.2.1 - C.U.P Utilizzato per l'importo di €.....”.

Su ciascun titolo di pagamento dovrà essere riportato il riferimento esatto del titolo di spesa (es. numero e data fattura) e il CUP.

L'erogazione dei contributi sarà effettuata previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contabile) relativo alla regolarità del soggetto beneficiario con gli Enti assicurativi e previdenziali e previa acquisizione di visura camerale.

Limitatamente ai contributi il cui importo complessivo supera € 150.000,00, inoltre, l'erogazione di ogni singolo pagamento è subordinata alla presenza, agli atti del fascicolo di progetto, della documentazione antimafia vigente.

I pagamenti possono essere regolati esclusivamente attraverso le modalità e le tipologie definite all'articolo 11.

6. Alla prima richiesta di erogazione, se non inviato in fase di domanda di contributo, sia essa in anticipazione che a SAL, dovrà essere allegato:

- Copia elettronica scansita del **Titolo di disponibilità** dell'immobile/i della unità locale interessata dall'intervento come risultante da visura camerale e, ove necessario, autorizzazione del proprietario all'esecuzione delle opere murarie.

Alla richiesta di erogazione dei SAL, inoltre, devono essere allegati:

6.1 comunicazione di avvenuto inizio delle attività relative all'intervento, con indicazione della relativa data;

6.2 prospetto riepilogativo delle spese sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante, secondo il modello presente sulla piattaforma informatica attraverso il link: <http://sid2017.sviluppocampania.it>.

6.3 documentazione contabile a giustificazione della spesa (fatture, ricevute, moduli F24 per il versamento di imposte per ritenuta d'acconto) e relativi giustificativi di pagamento (es. bonifico). Ciascun documento emesso deve riportare la precisa identificazione del lavoro/bene/servizio cui si riferisce (con eventuale matricola o numero seriale);

6.4 relative quietanze (contabile bancaria con indicazione del TNR/CRO, ricevuta bancaria attestante l'avvenuto pagamento, ricevute quietanzate pagamento F24, ecc.);

6.5 dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o servizi con l'indicazione che i beni acquistati siano nuovi di fabbrica in relazione alle fatture emesse dallo stesso secondo il modello presente sulla piattaforma informatica;

6.6 estratto del conto corrente dedicato (di cui è stata effettuata la prescritta comunicazione dell'IBAN), da cui risultino le transazioni relative al Piano di investimento effettuate dalla data della notifica del Decreto di concessione;

6.7 eventuale estratto del conto corrente ordinario intestato o cointestato al beneficiario relativo al periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e quella di notifica del Decreto di concessione, a supporto delle spese effettuate in tale periodo (in tal caso sarà possibile oscurare le transazioni non rilevanti ai fini del presente Avviso);

6.8 documentazione contrattuale (contratti, convenzioni, lettere di incarico, conferme d'ordine, lettere di ordinazione, ecc.) relative agli affidamenti lavori delle opere edili ed affini e all'acquisto di dotazioni aziendali;

6.9 bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchinari e attrezzature mobili nonché di dotazioni aziendali in genere;

6.10 elenco delle matricole per le macchine e le attrezzature (i numeri di matricola devono essere prontamente riscontrabili sui macchinari);

6.11 relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori firmata da un tecnico Abilitato e corredata da documentazione fotografica dell'investimento materiale rendicontato su ciascun stato di avanzamento.

In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera è necessario allegare la traduzione in lingua italiana.

7. Domanda di pagamento per saldo finale: a compimento di ogni attività fisica e finanziaria (l'investimento si intende finanziariamente completamente realizzato allorché siano state integralmente pagate tutte le spese relative al progetto ammesso) prevista dall'investimento, il beneficiario può presentare domanda di pagamento per saldo finale.

L'importo ammissibile per la liquidazione di tale domanda è pari alla differenza tra il 100% del contributo concesso/rimodulato, o della minor somma pari al 100% della spesa ammissibile, e la somma già erogata.

Le domande di pagamento per saldo devono essere inoltrate allegando la documentazione descritta al punto 6 (eccetto 6.1, e 6.7 se già inviata) unitamente a:

7.1. relazione tecnica di fine intervento, corredata da documentazione fotografica, contenente l'attestazione relativa alla funzionalità dell'operazione;

7.2. accertamento tecnico della regolare esecuzione dell'intervento se prescritto dalla normativa vigente;

- 7.3. certificazione dei collaudi dei beni strumentali e certificazione di rispondenza alle norme di sicurezza dei locali di produzione, dei locali destinati agli uffici e al personale (se prescritto dalla normativa vigente);
- 7.4. in caso di sostituzioni, idonea documentazione atta a dimostrare il corretto smaltimento, a norma di legge, degli impianti oggetto di sostituzione;
- 7.5. copia delle certificazioni di legge, se necessarie, a seguito del completamento dell'esecuzione dei lavori (agibilità, autorizzazioni sanitarie, ecc.); in caso di impedimento da parte del beneficiario, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, a presentare tale documentazione, è possibile allegare alla domanda copia della richiesta delle suddette certificazioni.

8. I pagamenti potranno essere eseguiti solo a seguito del perfezionamento della documentazione.

9. La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale, corredata della documentazione di cui ai punti precedenti, deve essere presentata da parte del beneficiario entro i 90 giorni successivi alla conclusione dell'investimento.

Articolo 16 – Informazione e pubblicità

1. I beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi di informazione pubblicità, ai sensi della normativa comunitaria sui Fondi strutturali, così come riportati nei Decreti di concessione.

Nello specifico, è responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, in tutti i documenti prodotti per informare sul progetto nonché nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato nell'ambito del POR Campania 2014/2020. In particolare, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i soggetti beneficiari delle risorse del presente Avviso dovranno obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, una indicazione da cui risulti che l'operazione è finanziata nell'ambito del POR FESR 2014/2020 della Regione Campania con il concorso di risorse comunitarie del FESR, dello Stato italiano e della Regione Campania.

Dei risultati delle attività realizzate sul presente Avviso verrà data pubblicità nei modi concordati con la Regione Campania, compatibilmente con eventuali vincoli di diritto che possano insorgere in particolare nell'interazione con conoscenze e know-how specifici di enti e imprese coinvolte.

2. Oltre a quanto stabilito nel punto precedente, gli interventi informativi dovranno adeguarsi alle regole relative alla visibilità e all'immagine del progetto, che verranno fornite dalla Regione Campania.

Il beneficiario del contributo avrà, inoltre, l'obbligo, se richiesto, di:

- fornire alla Regione, in fase di realizzazione del progetto, una descrizione sintetica degli obiettivi e risultati attesi e, a progetto concluso, una sintesi dei risultati raggiunti con il progetto finanziato. Tali informazioni potranno essere diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione scelti appositamente dalla Regione;

- collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2014/2020.

3. Per quanto non disposto dal presente articolo si rinvia alla normativa comunitaria in materia.

Articolo 17 – Varianti e proroghe

1. Nel corso dell'attuazione il Beneficiario può presentare solo una richiesta di variazione, eccetto che per le modifiche non sostanziali. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnico-economica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare all'intervento approvato.

2. La documentazione da produrre in ogni caso per la variante richiesta è la seguente:

- domanda di variante comprensiva dell'indice dei documenti trasmessi;
- relazione tecnica che illustri, tra l'altro, la necessità/opportunità della variante;
- quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella richiesta.

La Regione Campania può richiedere ogni ulteriore documento utile al fine di effettuare la valutazione di merito e concedere o negare l'autorizzazione alla variazione dell'intervento.

In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento nonché il rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'Avviso e la non alterazione dei requisiti di valutazione che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi necessari per l'ammissione del progetto approvato a finanziamento.

Non si può procedere alla variazione dell'intervento se non a seguito dell'autorizzazione della Regione Campania, eccetto che per le modifiche non sostanziali come di seguito specificato. In caso di variazioni approvate, l'ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di autorizzazione da parte della Regione della relativa richiesta.

In caso di assenza di preventiva richiesta di variazione da parte del Beneficiario, o di mancata approvazione di tali modifiche da parte della Regione, la Regione medesima potrà decidere il mancato riconoscimento delle spese di variante con la conseguente revoca parziale o totale del contributo.

In ossequio al principio di semplificazione amministrativa, è permesso al beneficiario di non richiedere l'autorizzazione nel caso di modifiche "non sostanziali". Le modifiche dovranno essere esplicitate unicamente in sede di presentazione della rendicontazione per il saldo finale.

Una modifica del budget si considera "non sostanziale" quando, a fronte di riduzioni dei costi sostenuti in una o più voci di spesa rispetto a quanto preventivato, tali riduzioni siano compensate da variazioni in aumento delle altre voci di spesa per non più del 10% ciascuna. Deve comunque rimanere invariato il totale del costo del progetto, e devono essere rispettati i massimali di spesa previsti.

Non sono comunque ammissibili richieste di variazione del Piano di Investimento presentate prima della concessione dell'agevolazione.

Non sono ammesse variazioni che determinino un aumento del contributo concesso. In caso di variazioni che comportano una rideterminazione in diminuzione dell'intervento ammesso, contestualmente dovrà essere rimodulato il piano di investimento, effettuato il ricalcolo dell'eventuale anticipazione o SAL erogati nonché disposta la sottrazione delle differenze dal pagamento successivo. In caso di incapacienza viene disposta la restituzione della parte erogata in eccesso, interessi legali inclusi.

3. Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti uno specifico cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, devono essere comunicate alla Regione Campania per l'approvazione entro il termine di 30 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dell'intervento. La proroga/ proroghe non può/ possono eccedere la durata massima di sei mesi.

L'accoglimento della richiesta di proroga, se del caso, può comportare l'obbligo per il beneficiario di rinnovare/prorogare anche la validità dell'eventuale polizza fideiussoria.

Il progetto dovrà comunque concludersi, a pena di decadenza del contributo concesso, entro i termini di ammissibilità della spesa dei progetti finanziati con risorse del POR FESR Campania 2014/2020.

4. In nessun caso l'approvazione di variazioni/proroghe all'intervento può comportare l'aumento dell'onere (contributo concesso) a carico della Regione Campania.

Articolo 18 – Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario

1. In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione dell'azienda parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua.

2. Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.

3. Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità che fanno decadere totalmente o parzialmente la domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva si individuano le seguenti due situazioni:

- inadempienza imputabile al soggetto subentrante: il subentrante è tenuto a restituire il contributo già erogato, anche per il periodo già trascorso;
- inadempienza, rilevata dopo il cambio del beneficiario, imputabile al soggetto cedente: il cedente è tenuto a restituire il contributo erogato.

4. Il beneficiario è tenuto a notificare formalmente alla Regione Campania le variazioni intervenute entro 10 giorni dal perfezionamento del subentro; in caso di

successiva rinuncia da parte del subentrante, rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.

5. Il beneficiario è tenuto ad inviare tutta la documentazione (copia registrata del contratto, copia registrata dell'atto notarile, dichiarazioni sostitutive, ecc.) che la Regione Campania riterrà necessaria.

Articolo 19 – Controlli

1. La Regione Campania, in ogni fase di esecuzione degli interventi, può effettuare con le modalità che riterrà opportune controlli (documentali o in loco presso le imprese beneficiarie) allo scopo di verificare lo stato di attuazione finanziario, procedurale e fisico, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal presente Avviso e dalla Convenzione nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese stesse.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.

La Regione Campania rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.

Il Beneficiario deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'intervento, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e UE fino ad almeno cinque anni, successivi alla data di erogazione del saldo.

2. Nell'ambito dei controlli l'impresa beneficiaria è tenuta ad esibire tutta la documentazione, cui è obbligata ai sensi della normativa vigente, sia tecnica sia amministrativa, reputata necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione e a consentire ispezioni sui beni oggetto dell'investimento.

3. Gli originali dei documenti devono essere tenuti a disposizione dall'impresa beneficiaria per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni della Regione Campania e/o della Commissione Europea per almeno cinque anni, successivi alla data di erogazione del saldo. I beni relativi devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva per i cinque anni successivi alla data di erogazione del saldo.

4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, la Regione Campania procederà alla revoca del contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate.

Articolo 20 – Obblighi del soggetto beneficiario

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a:

- a. avviare ed ultimare l'intervento così come disposto all'articolo 10 del presente Avviso;

- b. sottoscrivere la Convenzione allegata al Decreto di concessione accettandone tutte le condizioni previste;
- c. mantenere, per tutto il periodo di completamento e fino all'istanza di erogazione a saldo, i requisiti per l'accesso al contributo;
- d. eseguire gli interventi così come approvati e disciplinati nel provvedimento di concessione / variante e nel presente Avviso;
- e. rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso, nonché nelle istruzioni eventualmente emanate dalla Regione Campania a tal fine;
- f. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento comunque richieste dalla Regione Campania e/o dagli Enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti entro un termine massimo di 15 giorni dalla richiesta;
- g. garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del Regolamento 1303/2013 , nonché da quanto alle disposizioni del Capo II del Regolamento di Esecuzione (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5);
- h. rispettare le disposizioni relative alla contabilità separata nella gestione delle somme trasferite dalla Regione Campania a titolo di finanziamento per tutte le transazioni relative al piano di investimento ammesso a finanziamento;
- i. applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- j. rispettare le disposizioni in materia di cumulo e sovracompensazione;
- k. realizzare l'intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE);
- l. inoltrare alla Regione Campania la richiesta di erogazione del saldo del contributo e la relativa documentazione entro 90 giorni dall'ultimazione dell'intervento;
- m. se del caso, richiedere alla Regione Campania, con istanza motivata, l'autorizzazione alla variante o proroga con le modalità prescritte dal presente Avviso;
- n. fornire, durante la realizzazione degli interventi, su richiesta della Regione Campania i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'intervento ammesso, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE;

- o. conservare a disposizione della Regione Campania la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa all'intervento e, in particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, almeno fino a cinque anni consecutivi al pagamento del saldo, e consentire, entro tale data, eventuali controlli e ispezioni, presso l'unità produttiva interessata dall'intervento, da parte della Regione Campania e/o di altre PP.AA competenti. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione sotto forma di originale o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, compresi le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente nella versione elettronica, nel rispetto della normativa nazionale in materia;
- p. garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura organizzativa per la realizzazione dell'intervento;
- q. non alienare, cedere o distogliere dall'uso consentito i beni immobili e mobili oggetto dell'intervento per un periodo minimo di cinque anni dal pagamento del saldo. È consentita la sostituzione di impianti/attrezzature divenuti obsoleti. Ogni variazione deve essere comunicata all'Ufficio competente per la relativa autorizzazione;
- r. non trasferire per cinque anni dalla data del pagamento del saldo la sede interessata dagli interventi oggetto di contributo al di fuori del territorio regionale campano. Sono possibili la cessione, l'affitto o l'usufrutto dell'azienda o ramo di azienda subordinandoli all'assunzione, da parte del cessionario, dell'affittuario o dell'usufruttuario, degli obblighi di cui al presente Avviso e al provvedimento di concessione, purché l'attività economica agevolata venga mantenuta nel territorio della Regione Campania.;
- s. acquistare i beni oggetto di agevolazione da terzi a condizioni di mercato;

Articolo 21 – Decadenza e rideterminazione della sovvenzione

1. La Regione Campania procede, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii, all'adozione dei provvedimenti di decadenza del diritto all'agevolazione, con la conseguente revoca totale o parziale dei contributi concessi e del recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi e le eventuali sanzioni secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Di seguito i casi di revoca totale del contributo:

- a. rinuncia del beneficiario;
- b. l'impresa beneficiaria non abbia restituito la Convenzione firmata digitalmente entro 20 giorni, o 40 in caso di oggettivo impedimento, dalla data di notifica dello stesso nella caselle PEC di destinazione dell'impresa;
- c. contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- d. mancata realizzazione dell'intervento oggetto del contributo nei termini previsti dall'Avviso e dalla Convenzione, salvo i casi in cui l'intervento sia suddivisibile

- in lotti funzionali e venga garantito il punteggio minimo di valutazione necessario per l'ammissione a finanziamento.
- e. mancata rendicontazione di almeno il 60% delle spese e/o mancata rendicontazione di una somma almeno pari all'importo minimo del piano di investimento previsto all'articolo 7 e mancato raggiungimento degli obiettivi e punteggio di valutazione del progetto approvato;
 - f. perdita sopravvenuta dei requisiti di ammissibilità richiesti a pena di decadenza dall'Avviso al momento della presentazione della domanda;
 - g. mancato rispetto dei divieti di cumulo e sovracompensazione;
 - h. impedimento, o impossibilità, da parte dei soggetti autorizzati al controllo, ad effettuare visite ispettive in loco presso l'impresa beneficiaria per atti e fatti imputabili alla stessa;
 - i. assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale (concordato preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), per effetto del comportamento fraudolento del Beneficiario;
 - j. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti o irregolarità dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal presente Avviso, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento (ad esempio irregolarità sulle spese rendicontate e cofinanziate accertate e segnalate dall'Agenzia delle Entrate e/o Guardia di Finanza);
 - k. violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, in materia di Fondi SIE, incluse le disposizioni in materia di pubblicità;
 - l. accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
 - m. trasferimento prima dei 5 anni dalla data del pagamento del saldo della sede interessata dagli interventi oggetto di contributo al di fuori del territorio regionale. Sono possibili la cessione, l'affitto o l'usufrutto dell'azienda o ramo di azienda subordinandoli all'assunzione, da parte del cessionario, dell'affittuario o dell'usufruttuario, degli obblighi di cui al presente Avviso e al provvedimento di concessione.
 - n. qualora a seguito dei controlli si ravvisi che le risorse dell'intervento siano utilizzate per finalità diverse da quelle per le quali sono stati concesse (ad esempio qualora l'intervento venga realizzato in una sede/unità produttiva diversa da quella ammessa dal presente Avviso);
 - o. nel caso di variazioni del programma di investimento, rilevabile esclusivamente in fase di erogazione del saldo del contributo, che comportino uno scostamento del punteggio auto attribuito che non consente di restare nell'elenco delle istanze istruibili;
 - p. altri casi previsti dalla Convenzione, nonché dalle norme vigenti.

Si procederà alla revoca parziale del contributo non riconoscendo i titoli di spesa o pagamento che ricadono in una delle seguenti casistiche:

- a. mancata rendicontazione fermo restando l'obbligo di rendicontare almeno il 60% delle spese previste e di rendicontare spese pari almeno all'importo minimo del piano di investimento previsto all'articolo 7 e il raggiungimento degli obiettivi del progetto approvato;

- b. mancata effettuazione del pagamento sul conto corrente dedicato;
- c. mancata conservazione, o esibizione, da parte dell'impresa beneficiaria, della documentazione riguardante il bene agevolato;
- d. cessione o distrazione dall'uso consentito dei beni immobili e mobili oggetto dell'intervento nei 5 anni successivi al pagamento del saldo.

In generale, l'agevolazione è soggetta a revoca nei casi in cui l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in sostanziale difformità dalle modalità, dai contenuti, dalle finalità e dagli obblighi sanciti e prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile, dal POR Campania FESR 2014- 2020 e dal Manuale di attuazione POR Campania FESR 2014-2020.

Il Decreto di decadenza costituisce in capo alla Regione Campania il diritto ad esigere immediato recupero, totale o parziale, del Contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.

2. In caso di parziale rendicontazione delle spese, si procederà alla rideterminazione del contributo concesso.

Nel caso di indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertato/a giudizialmente, in sede di revoca del contributo, si procede altresì all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 123 del 31/03/1998.

3. In caso di contributo o quota di contributo già liquidata al beneficiario, la Regione Campania avvierà il relativo procedimento di recupero. Il beneficiario dovrà rimborsare l'importo oggetto dell'atto di recupero ai sensi della normativa vigente e secondo le modalità indicate nell'atto stesso.

4. Per quanto concerne il regime sanzionatorio, si demanda a quanto previsto dall'art. 9. comma 2, del D. Lgs. 123/1998 o, comunque, alla normativa nazionale vigente in materia di sanzioni.

5. Se al momento della liquidazione dell'aiuto *de minimis* l'impresa beneficiaria non risulta aver rimborsato o depositato in un conto corrente bloccato gli aiuti che l'amministrazione pubblica è tenuta a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea, il beneficiario è tenuto ad effettuare la relativa regolarizzazione entro trenta giorni dalla comunicazione inviata dall'amministrazione regionale. In caso di mancata regolarizzazione, entro il predetto termine, si dispone la revoca del contributo concesso (clausola *Deggendorf*).

Articolo 22 – Trattamento dei dati personali e obblighi di pubblicazione

1. I dati forniti dai richiedenti alla Regione Campania saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso.

Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento, con modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente per le finalità del presente Avviso, allo scopo di

assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

I dati personali saranno trattati dalla Regione Campania per il perseguimento delle sopraindicate finalità secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii e del Reg. (UE) 2016/679, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive e della società in house Sviluppo Campania individuati quali autorizzati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

Qualora la Regione Campania debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all’incarico in corso, da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che l’impresa partecipante fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene.

Alcuni dati comunicati alla Regione Campania, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa richiamata, in caso di assegnazione di vantaggi economici, sono oggetto di pubblicazione:

- a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l’importo;
- c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
- d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Tutti i decreti dirigenziali, ivi inclusi i decreti di erogazioni, sono soggetti alla pubblicazione sulla sezione Casa di Vetro.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Campania, con sede in Napoli, Viale Santa Lucia n. 81, Cap 80132.

La U.O.D Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia, (nel seguito per brevità “Titolare”), con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola A6, in qualità di Titolare Delegato al trattamento ai sensi della D.G.R.C. n. 466 del 17.07.2018, rilascia le informazioni relative al trattamento che verrà effettuato, in relazione ai dati personali o a quelli del soggetto del quale esercita la rappresentanza legale, nonché ai diritti che potranno in qualsiasi momento essere esercitati.

Nella scheda "Informativa per il trattamento dei dati personali" allagato al Format di Domanda sono descritte analiticamente le informazioni relative al trattamento che verrà effettuato nonché i diritti esercitabili.

2. I beneficiari di contributi devono provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 commi 125, 126 e 127 della legge 124/2017.

- Ogni anno, entro il 28 febbraio, le associazioni, le fondazioni e le onlus devono pubblicare nei propri siti o portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all'art.2 bis D.Lgs 33/2013.

- Le imprese invece devono pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo per le imprese comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi. Per le imprese individuali e le società di persone, non essendo esplicitata dalla norma tale casistica, si ritiene che la pubblicazione debba essere fatta nei propri siti o portali digitali.

- Non devono essere pubblicati importi inferiori complessivamente a 10.000 euro.

Articolo 23 – Responsabile unico del Procedimento

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente *pro tempore* della U.O.D. "Energia, efficientamento e risparmio energetico, *Green Economy* e Bioeconomia" presso la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive.

Articolo 24 – Ulteriori disposizioni

1. I termini di cui al presente Avviso Pubblico si intendono in giorni naturali e consecutivi. Qualora il termine ultimo coincida con un sabato o un giorno festivo, la scadenza si intende posticipata al primo giorno feriale utile successivo.

2. Nella candidatura telematica di contributo, il richiedente deve indicare le modalità ed il recapito elettivo per ricevere tutte le comunicazioni ai fini di cui al presente Avviso Pubblico. La Regione Campania non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da errore nel recapito indicato in domanda ovvero da eventuali disguidi o ritardi causati dal gestore della casella di posta elettronica o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Le comunicazioni previste nel presente Avviso si intendono eseguite se inviate alla casella di posta certificata indicata dall'impresa.

3. In caso di antinomia tra il presente Avviso e gli allegati prevale quanto previsto nell'Avviso.

Articolo 25 – Accesso

1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i., viene esercitato mediante richiesta scritta motivata alla U.O.D. "Energia, efficientamento e risparmio energetico, *Green Economy* e Bioeconomia" presso la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive.

Articolo 26 – Rinvii

1. Il rinvio a Leggi, Regolamenti ed atti comunitari operato dal presente Avviso si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale nonché alle disposizioni emanate dall’Autorità di Gestione del POR FESR Campania 2014- 2020 e, in particolare, ai seguenti documenti, reperibili alla pagina web <http://porfesr.regione.campania.it>, che costituiscono disposizioni vigenti per i partecipanti al presente Avviso: “Manuale per l’attuazione”, “Manuale delle procedure per i controlli di primo livello”, “Manuale delle procedure di certificazione della spesa” .

Articolo 27 – Allegati

1. Costituiscono allegati al presente Avviso:

- A. Definizioni;
- B. Criteri di valutazione



Programma Operativo Regionale F.E.S.R. 2014 - 2020

Asse 4 "Energia sostenibile" Priorità di investimento 4b "Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese"

Obiettivo Specifico 4.2. "Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili"

Avviso per la concessione di contributi a favore delle Imprese per la realizzazione di investimenti per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile

ALLEGATO A: DEFINIZIONI

Definizione di MPMI - MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE

Impresa. Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

PMI. Le microimprese, le piccole o medie imprese (PMI) vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale.

Microimpresa. E' definita micro l'impresa che:

- a) ha meno di 10 occupati
- b) ha un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa. E' definita piccola l'impresa che:

- a) ha un numero di occupati compreso tra 10 e di 49 persone
- b) ha un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Media impresa. E' definita media l'impresa che:

- a) ha meno di 250 occupati
- b) ha un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

I requisiti del numero degli occupati e del fatturato annuo/totale di bilancio annuo sono cumulativi ossia devono sussistere entrambi in capo all'impresa. In riferimento ai dati finanziari, una PMI può scegliere di rispettare il criterio del fatturato o il criterio del totale di bilancio. L'impresa non deve soddisfare entrambi criteri e può superare una delle soglie senza perdere la sua qualificazione.

Criterio degli effettivi.

Il criterio degli effettivi è il criterio iniziale essenziale per determinare in quale categoria rientri una PMI.

Esso riguarda il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale o su base stagionale e comprende le seguenti categorie:

- 1) i dipendenti;
- 2) le persone che lavorano per l'impresa e sono considerati dalla legislazione nazionale come dipendenti dell'impresa (collaboratori equivalenti ai dipendenti);
- 3) i proprietari-gestori;
- 4) i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti.

Non sono invece contabilizzati come effettivi gli apprendisti con contratto di apprendistato e gli studenti con contratto di formazione. Non sono altresì contabilizzati i congedi di maternità o parentali.

Gli effettivi di base sono espressi in unità lavorative-anno (ULA). Chiunque abbia lavorato in un'impresa, o per suo conto, durante l'intero anno di riferimento conta come un'unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l'anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità.

I criteri del fatturato annuo e del totale di bilancio.

Il fatturato annuo viene determinato calcolando il reddito che l'impresa ha ricavato durante l'anno di riferimento dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo il pagamento degli eventuali oneri. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette e corrisponde alla voce A1 del conto economico e alla voce RG2 della Dichiarazione dei redditi, modello UNICO. Limitatamente ai liberi professionisti, si fa riferimento alla voce RE2.

Per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

Il periodo di riferimento per il calcolo degli effettivi e dei dati finanziari

Il calcolo dei dati finanziari e degli occupati è su base annua. Il periodo di riferimento per il calcolo è l'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente la data di presentazione della domanda di agevolazione. Nel caso di impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono stati ancora chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. Nel caso in cui, in un determinato esercizio, vengano superate (in più o in meno) le soglie che definiscono la media, piccola o micro impresa, si avrà una modifica dello status dell'impresa solo se tale superamento si verifica per due esercizi consecutivi.

| |
|---|
| Nozione di IMPRESA IN DIFFICOLTÀ |
|---|

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) Nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

- b) Nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) Qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) Qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) Nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1. Il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 2. Il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0

NOZIONE DI IMPRESA UNICA

Per impresa unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

NOZIONE DI AIUTI DI STATO E REGIME "DE MINIMIS"

AIUTI DI STATO. Qualsiasi finanziamento a favore di imprese o produzioni, sia provenienti direttamente dallo Stato, inteso in senso ampio (amministrazioni centrali, regionali, locali, ecc), sia da altri soggetti quali le imprese pubbliche, intese come quelle imprese nei confronti delle quali i poteri pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che le disciplina. Relativamente alla natura di aiuto, le caratteristiche sono dunque quelle della provenienza pubblica dell'agevolazione monetizzabile, dell'esistenza di un vantaggio derivante dalla gratuità dell'intervento pubblico, e della selettività dei beneficiari/imprese.

Gli interventi che presentano queste quattro caratteristiche sono qualificabili aiuti di Stato, indipendentemente dalla loro forma (es. sovvenzione, prestito a tasso agevolato, garanzia contro un corrispettivo non di mercato, vendita di beni, locazione di immobili o acquisizione di servizi a condizioni preferenziali per le imprese, riduzioni fiscali, partecipazioni al capitale

di imprese a che non sarebbero accettate da un buon investitore privato operante in normali condizioni di mercato

Le regole relative agli aiuti concessi dagli Stati sono volte a garantire che la concorrenza tra imprese non sia falsata da aiuti che avvantaggino indebitamente talune imprese o talune produzioni rispetto alle loro concorrenti.

AIUTI DE MINIMIS. Sono aiuti de minimis tutte le forme di finanziamento statale (finanziamenti agevolati, a fondo perduto, garanzie dirette ed indirette, agevolazioni fiscali e credito d'imposta) erogate nel rispetto dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato a favore delle imprese e che non presuppongono il vaglio della Commissione europea.

L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Limitatamente al settore di attività economica del trasporto di merci su strada per conto terzi l'importo massimo è pari a Euro 100.000,00. Al fine di verificare se l'impresa ricade nel settore di attività economica del trasporto di merci su strada per conto terzi, si farà riferimento al codice ATECO primario/prevalente dell'unità locale in cui si realizza l'intervento rilevato dalla visura camerale. Nel caso in cui l'impresa abbia due codici ateco relativi all'unità locale oggetto dell'intervento, al fine di verificare il massimale de minimis concedibile, euro 200.000,00 o 100.000,00, si farà riferimento al codice ATECO prevalente.

Per stabilire se un'impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l'ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all'estero, ecc.), in regime de minimis, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti). L'impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime e l'amministrazione concedente verificare la disponibilità residua sul massimale individuale dell'impresa.

Il massimale si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Ai fini dei massimali, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI. Si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo.

PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI. Si intende la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato CE elenco previsto dall'articolo 32, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti.

TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI. Si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

PRODOTTI AGRICOLI: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.

NOZIONI AMMINISTRATIVE

ATECO

Classificazione delle attività economiche elaborata dall'Istat. La classificazione Ateco 2007 distingue le unità di produzione secondo l'attività da esse svolta e presenta le varie attività economiche raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni (21), divisioni (88), gruppi (272), classi (615), categorie (996) e sottocategorie (1.224).

BENEFICIARIO

Il soggetto che ha ottenuto il decreto di concessione del contributo.

BURC

Bollettino Ufficiale Regione Campania.

RICEVUTA BANCARIA (RiBa)

Documento di natura finanziaria il cui scopo è quello di agevolare i pagamenti. Ha come particolarità quella di fungere da attestazione di credito e far sì che la banca possa concedere un anticipo dei crediti posseduti. Permette di ottenere liquidità immediata relativa a crediti a lungo termine.

UNITA' LOCALE

Impianto operativo (es. laboratorio, officina, stabilimento, negozio, eccetera) o amministrativo/gestionale (es. ufficio, magazzino, deposito, eccetera), ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche.

CUP

Codice Unico di Progetto.

È un'etichetta che caratterizza in maniera biunivoca ogni progetto d'investimento pubblico. E' una sorta di "codice fiscale" del progetto, costruito a partire dalle caratteristiche del progetto stesso, secondo un algoritmo che ne assicura l'univocità. È costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse. Il Codice Unico di Progetto è rilasciato dal sistema CUP operante presso il CIPE. E' obbligatorio per tutti i progetti. Il CUP è necessario alla realizzazione del Sistema di Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP).

DURC

Documento Unico di Regolarità Contributiva.

FAQ (Frequently Asked Questions)

Elenco delle domande più frequenti con le relative risposte.

FIRMA DIGITALE

E' il risultato di una procedura informatica – detta validazione – che garantisce l'autenticità e l'integrità di documenti informatici. La firma digitale conferisce al documento informatico le seguenti caratteristiche:

- autenticità: la firma digitale garantisce l'identità del sottoscrittore del documento;
- integrità: la firma digitale assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione;
- non ripudio: la firma digitale attribuisce piena validità legale al documento, pertanto il documento non può essere ripudiato dal sottoscrittore;

PEC

Posta Elettronica Certificata

PREAVVISO DI RIGETTO (art 10bis L 241/90)

L'atto con il quale, nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima di adottare il provvedimento negativo, informa tempestivamente l'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, accordando allo stesso un termine di 10 gg per produrre osservazioni scritte o elementi documentali a propria difesa.

RATING DI LEGALITA'

Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l'assegnazione di un "riconoscimento" - misurato in "stellette" – indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business. All'attribuzione del rating l'ordinamento ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l'accesso al credito bancario.

ROS

Responsabile di Obiettivo Specifico. E' il soggetto a cui, nell'ambito del POR FESR 2014-2020, è affidata la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli obiettivi specifici di programma.

RUP

Responsabile Unico del Procedimento.

SAL

Stato Avanzamento Lavori

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Istituto tramite il quale il responsabile del procedimento dell'amministrazione pubblica può invitare il privato a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

PIENA DISPONIBILITA' DEL BENE IMMOBILE.

La titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento, di un contratto di locazione registrato, ovvero di un contratto di leasing immobiliare coerenti con l'intervento e con il pertinente programma di investimento. La titolarità sussiste anche in presenza di contratto di comodato registrato coerente con il pertinente programma di investimento

candidato. La disponibilità del bene immobile sussiste, altresì, laddove il proponente sia titolare di concessione rilasciata da una pubblica amministrazione coerente con l'intervento e con il pertinente piano di investimento proposti. Qualora la concessione in essere non preveda espressamente la realizzabilità dell'intervento proposto, il formale atto di assenso del concedente dovrà essere prodotto prima della concessione dell'agevolazione. Nel caso in cui il programma di investimento prevede interventi in opere murarie e tali interventi siano da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso all'esecuzione dell'intervento, qualora ciò non si evinca già dal titolo di disponibilità.

AVVIO DELL'INVESTIMENTO.

La data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dell'investimento. La predisposizione del documento di diagnosi energetica non costituisce avvio dell'investimento in quanto attività propedeutica all'individuazione degli interventi oggetto di agevolazione a valere sul presente avviso pubblico. La spesa per diagnosi energetica non è ritenuta ammissibile per le grandi imprese e le aziende energivore, in quanto per esse la diagnosi energetica costituisce per esse obbligo normativo. Il relativo costo è comunque ammissibile ad agevolazione solo se il pagamento per la prestazione è effettuato successivamente alla data di inoltro della domanda telematica.

ULTIMAZIONE DEL PIANO D'INVESTIMENTO.

La data dell'ultimo titolo di spesa (fattura o altro documento fiscalmente valido avente stesso valore probatorio) ammissibile.

MODIFICHE NON SOSTANZIALI

Sono definite tali, se coerenti con gli obiettivi del programma e rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti. Le modifiche non sostanziali per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione. Si considerano modifiche non sostanziali quelle modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi che, nell'ambito della medesima operazione finanziata, possono comportare anche una variazione della spesa tra interventi non superiore al 10% delle spese ammesse per l'operazione, così come il cambio di preventivo. La modifica non sostanziale va motivata e corredata da documenti comprovanti la congruità della spesa della soluzione proposta.

NOZIONI TECNICHE

COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO.

Cogenerazione conforme alla definizione di cui all'articolo 2, punto 34 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 Ottobre 2012 sull'efficienza energetica.

DIAGNOSI ENERGETICA.

Procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o

commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati. (*art.2 "Definizioni" Dlgs.102/2014*).

EFFICIENZA ENERGETICA.

Il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di energia.

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

Un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici.

RISPARMIO ENERGETICO

La quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

COEFFICIENTE DI EDIFICAZIONE

Rapporto tra la superficie lorda coperta degli immobili e la superficie del terreno di un determinato territorio

CONSUMO DI ENERGIA FINALE

Tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura, con esclusione delle forniture al settore della trasformazione dell'energia e alle industrie energetiche stesse.

RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO EFFICIENTI

Opzione di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni abituali, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema in modo efficiente in termini di costi, come valutato nell'analisi costi-benefici di cui al Dlgs 102/2014, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione.

RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO INDIVIDUALI EFFICIENTI

Opzione di fornitura individuale di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto al teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria non rinnovabile necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema o richiede lo stesso apporto di energia primaria non rinnovabile ma a costo inferiore, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione.



Programma Operativo Regionale F.E.S.R. 2014 - 2020

Asse 4 "Energia sostenibile" Priorità di investimento 4b "Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese"

Obiettivo Specifico 4.2. "Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili"

Avviso per la concessione di contributi a favore delle Imprese per la realizzazione di investimenti per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile

ALLEGATO B - CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

Le Domande che superano la "Verifica formale di ammissibilità" saranno sottoposte a valutazione mediante l'applicazione dei seguenti criteri di selezione generali e specifici, riferiti all'obiettivo 4.2, approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Campania FESR 2014-2020, come declinati nello schema seguente.

| Criterion | Valutazione | Parametro | Punteggio |
|---|---|----------------|-----------|
| Coerenza chiarezza, completezza e coerenza interna della proposta | Corrispondenza fra gli obiettivi della proposta progettuale e le modalità di attuazione nonché fattibilità progettuale: rapporto fra gli obiettivi e le modalità di attuazione con le risorse programmate. | Alta | 15 |
| | | Media | 10 |
| | | Bassa | 5 |
| | | Assente | 0 |
| Qualità tecnica del progetto. | Descrizione della governance complessiva del progetto (chiarezza espositiva, corretta indicazione degli obiettivi, precisa definizione dei processi di scelta, completezza, organicità del piano di investimento previsto). | Alta | 15 |
| | | Media | 10 |
| | | Bassa | 5 |
| | | Assente | 0 |
| Capacità delle operazioni di | Grado di riconversione delle | Alta (x > 20%) | 5 |

| | | | |
|---|---|---------------------------------|----|
| <p>promuovere la rispondenza degli edifici agli standard di eco-efficienza ed alle prescrizioni legislative in materia di rendimento energetico, risanamento e tutela della qualità dell'aria nonché concreta misurabilità della riduzione delle emissioni e del risparmio energetico complessivo proposto.</p> | <p>unità operative oggetto dell'investimento così da farle avvicinare ad edificio ad "emissioni zero", misurato attraverso la riduzione del consumo di energia da fonte fossile con conseguente riduzione delle emissioni:</p> <p>(EPgl,nren ante-EPgl,nren post)</p> $X = \frac{\text{EPgl,nren ante} - \text{EPgl,nren post}}{\text{EPgl,nren ante}} \times 100$ <p>EPgl,nren ante = energia primaria di origine fossile consumata prima dell'intervento.</p> <p>EPgl,nren post = energia primaria di origine fossile consumata dopo l'intervento nell'anno a regime.</p> | <p>Media (10% ≤ x ≤ 20%)</p> | 3 |
| | | <p>Bassa (X < 10%)</p> | 0 |
| | <p>Rapporto tra il costo dell'investimento complessivo e il risparmio energetico.</p> | <p>x > 20%</p> | 25 |
| | | <p>x > 15%</p> | 20 |
| | | <p>x > 10%</p> | 15 |
| | <p>x > 5%</p> | 10 | |
| | <p>x ≤ 5%</p> | 0 | |
| | <p>Risparmio atteso di emissioni nell'anno a regime (il primo successivo al completamento dell'investimento) parametrato alla situazione preesistente (Baseline: la migliore delle tre annualità precedenti all'investimento parametrizzata in termini di impiego degli impianti) espresso in CO2 equivalente per ogni euro investito: rapporto CO2/importo investimento.</p> | <p>x > 0,20 Kg CO2/€</p> | 20 |
| | | <p>x > 0,15 Kg CO2/€</p> | 15 |
| | | <p>x > 0,10 Kg CO2/€</p> | 10 |
| | | <p>X ≤ 0,10 Kg CO2/€</p> | 0 |
| <p>Ottimizzazione del risparmio conseguito.</p> | <p>Mix Energetico (capacità degli interventi di integrare efficienza energetica, abbattimento delle emissioni ed autoproduzione di energia): presenza nel piano di</p> | <p>SI</p> | 5 |
| | | <p>NO</p> | 0 |

| | | | |
|---|--|----|---|
| | investimento aziendale di almeno due tra le attività elencate nell'Avviso all'art. 9. | | |
| Classificazione delle imprese come industriale. | Codice ATECO C per l'attività oggetto di agevolazione. | SI | 3 |
| | | NO | 0 |
| Localizzazione della sede operativa oggetto dell'investimento in un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di un'area interna della Regione ⁸ . | Le aree interne sono quelle individuate con Dgr 600/2014 e ss.mm.ii. Per i dati relativi alla popolazione residente si farà riferimento agli ultimi dati ISTAT al momento della presentazione dell'istanza. | SI | 3 |
| | | NO | 0 |
| Incidenza sul processo produttivo. | Intervento di efficientamento energetico che incide sul processo produttivo. | SI | 3 |
| | | NO | 0 |
| Incremento del livello occupazionale rispetto al momento della presentazione dell'istanza ⁹ . | Il punteggio è attribuito nel caso in cui il proponente si impegni ad assumere, entro 6 mesi dal Decreto di concessione, a tempo indeterminato almeno un nuovo lavoratore. Il punteggio non sarà attribuito in caso di sostituzione di lavoratori collocati in quiescenza e/o che per altri motivi non siano più presenti nell'organico aziendale. Il numero dell'organico aziendale con la nuova unità lavorativa dovrà essere garantito per un periodo non inferiore ad un quinquennio o un triennio se PMI. | SI | 3 |
| | | NO | 0 |
| Rating di legalità ¹⁰ . | Possesso del Rating di legalità | SI | 3 |
| | | NO | 0 |

Saranno ammessi al finanziamento esclusivamente i Piani di investimento che avranno ottenuto un punteggio almeno pari a 60 punti quale somma dei singoli punteggi.

⁸ L.R. n. 26/2018, art. 11, comma 4.

⁹ L.R. n. 26/2018, art. 11, comma 1.

¹⁰ L.R. n. 10/2017, art. 1, comma 49.